

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 16 DEL 30 LUGLIO 2021

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di ristorazione automatica, tramite distributori automatici, presso la sede della Direzione Territoriale di Verona.

CIG: ZA1329A759

IL DIRETTORE TERRITORIALE ACI DI VERONA

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed, in particolare, gli articoli 7,12,14,18 e 20;

VISTO il vigente Ordinamento dei Servizi dell'Ente;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, "*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, del 25 luglio 2017, del 8 aprile 2019 e del 23.03.2021;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023, redatto ai sensi dell'articolo 1 della legge 06.11.2012, n. 190 ed approvato dal Comitato Esecutivo dell'Ente con deliberazione del 23.03.2021, su delega del Consiglio Generale del 27.01.2021;

VISTA la normativa in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2016, nonché le disposizioni di cui all'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI, con particolare riferimento all'art. 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il Budget di gestione per l'esercizio 2021, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTA la determinazione del Segretario Generale n.3738 del 16 novembre 2020 che, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2021, ha stabilito in € 50.000,00 e comunque nei limiti delle voci

di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Dirigenti di Unità Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il provvedimento prot. n. 3135 del 1.9.2020, con il quale il Segretario Generale/Direttore della Direzione Risorse Umane ha conferito al sottoscritto, con decorrenza dal 1.9.2020 e scadenza al 31.8.2023, l'incarico di Direttore della Direzione Territoriale ACI di Verona;

VISTO il decreto legislativo n.50/2016, "*Codice dei contratti pubblici*", di attuazione delle direttive 2014/23/UE, nonché di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, come implementato e modificato dal decreto legislativo n.56/2017, dalla Legge n.55/2019, di conversione, con modificazioni, del D.L. n.32/2019, dalla Legge n.120/2020, di conversione, con modificazioni del D.L. n.76/2020 e dal D.L. n.77/2021;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 35 del Codice, a decorrere dal 1 gennaio 2020, è stata stabilita n € 214.000,00, esclusa IVA, la soglia comunitaria, quale limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

VISTO l'art. 32, comma 2, del Codice, il quale prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso, da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21.11.2012, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e, in particolare, l'art. 3 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI l'art. 31 del Codice, le Linee Guida n. 3 di ANAC, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", nonché l'art. 12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, in merito al ruolo e alle funzioni del responsabile unico del procedimento;

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990, in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;

RITENUTO di svolgere le funzioni di Responsabile del procedimento, in conformità all'art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i.;

VISTA la prossima scadenza del contratto di somministrazione di cibi e bevande tramite distributori automatici (*vending machines*) presso la sede della Direzione Territoriale ACI di Verona (di seguito "Direzione");

CONSIDERATO che il servizio di somministrazione attualmente è erogato tramite l'installazione, il rifornimento e la manutenzione (ordinaria e straordinaria) di due distributori automatici di bevande (calde e fredde) e prodotti alimentari preconfezionati, collocati presso la sala ristoro dipendenti e ad essi riservati;

CONSIDERATA l'opportunità di addivenire ad un nuovo affidamento del servizio, da prestarsi negli stessi termini sopra descritti, al fine di garantire la continuità del servizio a beneficio dei dipendenti e degli utenti;

RAVVISATA l'opportunità e la convenienza di affidare il servizio sopra individuato per la durata di 3 anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e operatività, indicativamente, dal 1° settembre 2021, in quanto la soluzione pluriennale consente di ottenere benefici di natura economica, organizzativa e gestionale;

VISTO l'art. 36, commi 1 e 2, lett. a) del Codice, che prevede, nella sua formulazione attuale introdotta dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021), l'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore ad € 139.000,00, anche senza previa consultazione di due o più operatori, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

RITENUTO rispondente ai principi di semplificazione, proporzionalità, tempestività ed efficacia dell'azione amministrativa fare ricorso alle procedure di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), per l'affidamento del servizio in oggetto;

VISTE le Linee Guida n. 4 di ANAC, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

TENUTO CONTO dei risultati dell'indagine esplorativa di mercato, agli atti della Direzione, condotta presso primari operatori del settore operanti sul territorio, dotati delle pertinenti certificazioni di qualità per il servizio in oggetto;

RICHIAMATA la relazione istruttoria sugli aspetti tecnici ed economici, agli atti della Direzione;

CONSIDERATO che l'offerta del servizio formulata da parte della **Società "Dolomatic s.r.l."** (C.F. e P.I. 00596840223), risulta idonea alle esigenze della stazione appaltante, nei suoi profili tecnici ed economici, in relazione ai principi di efficienza, efficacia ed economicità;

RILEVATO che, per la tipologia di affidamento in argomento, non sussiste alcun onere economico per la Direzione, che anzi percepirà un corrispettivo di gestione quale rimborso spese forfettario per l'occupazione del suolo, le pulizie e le forniture di energia elettrica, individuato, sulla base di una stima presunta dei consumi, in € 600,00 (seicento/00) annuali, IVA esclusa;

RITENUTO che il corrispettivo di gestione, sulla base dei calcoli dei consumi di energia elettrica e acqua agli atti della Direzione, sia congruo e idoneo a coprire i costi dei consumi previsti, in ragione della capienza e della categoria energetica dei distributori impiegati, e che lo stesso possa essere eventualmente rimodulato in presenza di giustificate ragioni oggettive;

PRESO ATTO che il valore della concessione è stimato in € 4.500,00 oltre IVA, ai sensi dell'art.167 del Codice degli appalti, che prevede che il valore della concessione ai fini dell'art.35, è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dalla stazione appaltante quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali servizi;

PRESO ATTO che il valore del fatturato totale sopra stimato tiene conto del rendiconto fornito dal

gestore uscente relativo all'anno 2020, del possibile protrarsi dell'emergenza sanitaria connessa all'epidemia da Covid-19 e della conseguente riduzione del numero giornaliero di dipendenti in presenza, fattori che impattano negativamente sul fatturato stesso;

OSSERVATO che la stima dei ricavi da parte dell'operatore economico non impegna in alcun modo la Direzione a garantire la realizzazione di un volume minimo di affari all'operatore economico affidatario;

CONSIDERATO, altresì, che l'oggetto dell'affidamento rientra nell'ipotesi di cui all'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 81/2008, per cui i costi per la sicurezza da interferenze sono pari a zero e non sussiste la necessità di redigere il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DU-VRI);

DATO ATTO, altresì, che, trattandosi di servizi di importo stimato inferiore a € 5.000,00, oltre IVA, non sussiste l'obbligo di utilizzo degli strumenti telematici di acquisto, ai sensi dell'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296;

PRESO ATTO che, nell'ambito delle verifiche di cui all'art. 80 del Codice, la Società risulta:

- regolarmente iscritta nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio per le attività in argomento;
- in possesso del DURC attestante la regolarità degli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali;
- priva di annotazioni sul Casellario Informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC;

DATO CONTO che il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del Codice non si applica agli affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e b), e l'affidamento verrà formalizzato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, nella forma dello scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata;

PRESO ATTO che al presente acquisto è stato il Codice identificativo di gara (CIG) n. **ZA1329A759**;

DATO ATTO che la Società ha sottoscritto il Patto d'integrità ed è stata resa edotta delle disposizioni contenute nel "*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" di cui al D.P.R. n.62 /2013 e nel Codice di comportamento dell'Ente.

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del DLgs n.50/2016, si autorizza l'affidamento e la stipula del contratto per il servizio di ristorazione automatica descritto nelle premesse, per la durata di 3 anni decorrenti dal 1° settembre 2021 e fino al 31 agosto 2024, con la Società **Dolomatic s.r.l. (C.F. e P.I. 00596840223)**, con sede legale in via Segantini 1, Lavis (TN).

La suddetta Società, per effetto della sottoscrizione del contratto, si impegna a pagare ad ACI la somma di € 600,00 annuali, oltre IVA, a titolo di rimborso spese per la fornitura di acqua e energia elettrica, nonché per l'occupazione del suolo e le pulizie.

Tale introito verrà contabilizzato sul conto 310511104 (rimborsi vari da terzi), assegnato alla Direzione Territoriale di Verona, quale unità organizzativa gestore 4A0, C.d.R. 4A01, a valere sul bud-

get di gestione degli anni 2021 (pro quota), 2022, 2023, 2024 (pro quota).

Si dà atto che la Società risulta:

1. regolarmente iscritta nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio per le attività in argomento;
2. priva di annotazioni dal Casellario Informatico tenuto presso l'Osservatorio ANAC;
3. in possesso di DURC regolare.

Il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, nella forma dello scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata.

Il sistema Smart CIG dell'ANAC ha assegnato alla presente procedura il n. **ZA1329A759**.

Le funzioni di Responsabile del procedimento, di cui all'art. 31 del Codice, sono svolte dal dott. Paolo Capacci, che si impegna a rispettare la disciplina vigente in materia di conflitto di interessi.

Del presente provvedimento sarà data pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Bandi di gara e contratti", in conformità alla normativa vigente.

f.to il Direttore Territoriale